

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBIERI, RAFFAELLI, FRANCAVILLA, GORRERI DANTE,
BUSETTO, BECCASTRINI, MAZZONI, PUCCI ANSELMO, POLANO,
SANNICOLÒ, SERONI, VESTRI**

Presentata il 15 maggio 1959

Esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo dei materiali impiegati nella costruzione e nel rifacimento di aziende e laboratori artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la terza legislatura il Parlamento italiano sembra avviato alla soluzione di alcuni problemi essenziali per l'esistenza dell'artigiano italiano; dopo la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stata più recentemente approvato, dalla Camera il [disegno di legge per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per i superstiti. Sono questi i provvedimenti legislativi i più elementari che daranno un minimo di tranquillità per una vita civile per i nostri artigiani.

I componenti del Parlamento della Repubblica non possono però ignorare che su di essi, secondo i principi dell'articolo 45 della Costituzione (« la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ») incombe l'impegno di apprestare tutti quei provvedimenti atti non alla *sopravvivenza*, ma allo *sviluppo* dell'artigianato.

È in sviluppo oggi l'artigianato italiano? Quali dati di fatto lo caratterizzano?

Non vogliamo qui riassumere tutti i problemi che rendono incerta la prospettiva di questa categoria, ma è necessario, diremmo per memoria ricordare i dati essenziali; ricordare cioè che soltanto il 23 per cento delle aziende artigiane era dotato di forza motrice

al momento dell'ultimo censimento (1951) e che quindi il lavoro viene espletato prevalentemente dallo sforzo fisico dell'artigiano; che poche aziende artigiane sono state in grado di usufruire del credito; che una percentuale minima di aziende ha dipendenti e che pertanto l'attività principale è svolta dal lavoro personale o familiare dell'artigiano, e che pochissime di queste aziende hanno sede in immobili di loro proprietà.

Questi pochi dati sono sufficienti per ricordarci che si tratta di una categoria economica povera, senza patrimoni, con redditi minimi. La loro estensione (circa 800.000 aziende interessanti presso a poco 2.000.000 di cittadini coi familiari) più che indice di prosperità è segno di dispersione e di declassamento di categorie operaie e impiegatizie che, prive di lavoro, si dedicano all'artigianato.

Sulle imprese artigiane pesa ora in misura a nostro parere eccessivo l'onere dei versamenti per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia. È un onere che darà un beneficio all'artigiano, è vero, quello di una modesta pensione, ma intanto ora il provvedimento si traduce in un nuovo prelievo del reddito.

Malgrado tutte queste circostanze che rendono appunto incerta la vita delle aziende

e grama l'esistenza dell'artigiano sulla categoria pesa in misura eccessiva il carico dei tributi.

Questo carico se non sarà ottenuto porterà alla rovina una larga parte degli artigiani. I compiti che noi abbiamo per *tutelare e sviluppare l'artigianato* secondo i principi costituzionali sono appunto questi: provvedimenti legislativi che in qualche modo avviino l'artigiano se non alla prosperità almeno alla sicurezza economica.

Data l'importanza della categoria, delle sue tradizioni, del suo posto nell'economia nazionale, del patrimonio tecnico-artistico che rappresenta e in vista delle difficoltà che verranno dai duri colpi del M. E. C. anche a questo settore, noi riteniamo che un gruppo organico di leggi sarebbe necessario per assicurare seriamente la tutela dell'artigianato, per la sua difesa dello strapotere dei monopoli produttori di materie e di servizi e per un alleggerimento fiscale.

Quello della perequazione fiscale è forse il più serio problema. Non dimentichiamo, come giustamente è stato scritto sul giornale *Squilla artigiana* che le grosse imprese hanno il primato del reddito e dell'evasione fiscale, mentre le piccole ditte artigiane oltre al basso reddito non sfuggono alla vigilanza del fisco.

E il testo unico delle leggi, del decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette con l'articolo 15 anziché realizzare l'attesa perequazione colpisce proprio i « redditi di lavoro autonomo come quelli prodotti nell'esercizio delle arti, delle professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dai componenti della famiglia ».

Non riteniamo però che ciò che si può fare oggi, anche parzialmente, debba essere rimandato all'approvazione di un provvedimento completo e perfetto.

Per questo noi vi proponiamo ora l'approvazione di un limitato provvedimento

suscettibile di portare lievi vantaggi all'artigiano senza pregiudicare né le finanze dello Stato né quelle dei comuni.

Si tratta dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali usati per la costruzione e riparazione di aziende e laboratori artigiani. Si tratta insomma di una lieve modifica al testo unico della finanza locale.

È necessario a tale proposito ricordare che le imprese industriali sono già esentate da tale imposta. La legge 14 settembre 1931, n. 1175, che istituisce l'imposta sul materiale impiegato nella costruzione di edifici, strade, ecc., esclude espressamente dal pagamento dell'imposta non soltanto le strade ferrate, i servizi telegrafici o telefonici, ma anche gli opifici industriali e gli edifici colonici (articolo 30). Ora, non ci sembra davvero giusto, economicamente equo l'obbligo del pagamento di questa imposta per le aziende e i laboratori artigiani. L'esclusione parrebbe a lume di logica ovvia, invece spesso dà luogo a contenzioso. Non si tratta di ingenti somme, tuttavia per l'aziende artigiane rappresentano qualcosa.

A Firenze ad esempio per la costruzione di un capannone i muri perimetrali e i tetti pagano 360 lire al metro quadrato. Calcolando l'aliquota un capannone di 200 metri di superficie paga 72.000 lire

Nel caso di laboratori compresi in stabile con abitazioni si fa riferimento al tipo delle abitazioni e se queste sono di tipo medio il laboratorio è classificato di tipo medio e l'aliquota è di 380 lire al metro cubo.

Si capisce che questa imposta grava sul costo delle costruzioni e dei rifacimenti e pertanto non ne incoraggia l'esecuzione.

Una disposizione che elimini ogni equivoco e controversia esentando espressamente dal dazio i materiali impiegati nella costruzione di aziende e laboratori artigiani corrisponde a un principio di giustizia e incoraggia l'impresa a incrementare la costruzione di locali di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 30 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dopo il numero 7°), è aggiunto il seguente:

« 8°) i materiali impiegati nella costruzione ampliamento e rifacimento di aziende e laboratori artigiani ».